



## Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale 2019–2022

del 5.9.2018

*Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.*

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 53 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente<sup>2</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> È autorizzato un credito quadro di 147,83 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale.

<sup>2</sup> I crediti di pagamento annui sono iscritti nel bilancio di previsione e nel piano finanziario.

### **Art. 2**

<sup>1</sup> I mezzi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per i seguenti progetti e nella misura indicata qui di seguito:

- a. contributi al Fondo globale per l'ambiente (GEF), 118,49 milioni di franchi;
- b. contributi al Fondo multilaterale per l'ozono del Protocollo di Montreal, 13,54 milioni di franchi;
- c. contributi ai Fondi per il clima SCCF e LDCF, 13 milioni di franchi;
- d. costi d'esecuzione del credito quadro, 2,8 milioni di franchi.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 814.01

<sup>3</sup> FF 2014 ...

---

<sup>2</sup> Nel periodo 2019–2022 l'Ufficio federale dell'ambiente può effettuare trasferimenti per un importo massimo di 4 milioni di franchi tra i crediti d'impegno destinati al Fondo multilaterale per l'ozono, ai Fondi per il clima e all'esecuzione.

**Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.